Comune di Ome

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Delibera del 22/07/2024 Numero 18

Oggetto:	VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024

Il giorno **ventidue Luglio duemilaventiquattro** alle ore **20:30**, si riunisce il Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	Vanoglio Alberto	X	
2	Maiolini Bianca	X	
3	Castellani Emanuele	X	
4	Belleri Gloria	X	
5	Goffi Federico	X	
6	Quaresmini Pierluigi	X	
7	Conforti Claudio		X
8	Borboni Paola	X	
9	Cimaschi Bettina	X	
10	Peli Simone	X	
11	Forelli Andrea	X	
12	Peli Annalisa	X	
13	Vecchiattini Ornella	X	

Presenti : 12 **Assenti : 1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale, il quale provvede alla stesura del Verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

La Vicesindaca, Bianca Maiolini, espone all'assemblea il rispetto, da parte del comune, degli equilibri del bilancio previsionale imposti dall'ordinamento.

Il Consiglio comunale

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1 comma 1 della Legge 241/1990 e smi);

l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi (da ora in avanti TUEL);

premesso che:

l'art. 193 del TUEL prevede che gli enti locali debbano rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, "il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti", con particolare riferimento agli "equilibri di competenza e di cassa", di cui all'art. 162 comma 6, del TUEL;

il comma 2 del medesimo articolo 193, stabilisce che con "periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno", l'organo consiliare provveda "con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio";

in caso di disequilibrio, il consiglio comunale deve assumere: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione; b) i provvedimenti per ripianare eventuali debiti "fuori bilancio"; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità;

il provvedimento consiliare di "salvaguardia degli equilibri di bilancio" è obbligatorio ed il termine di adozione perentorio;

l'ultimo comma dell'art. 193 del TUEL, prevede che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio sia equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione;

esaminata l'allegata relazione sulla salvaguardia degli equilibri 2024 (allegato "A");

preso atto che:

non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 in corso di formazione e pertanto non ancora riconoscibili;

il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

rilevata ed accertata l'inesistenza di disavanzo di amministrazione o di squilibrio della gestione per l'esercizio finanziario 2024 alla data attuale;

esaminata l'allegata relazione sulla salvaguardia degli equilibri 2024 (allegato "A");

acquisito il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti, dott.ssa Villa Gloriana (protocollo n. 5779 del 22/07/2024), allegato "B" della presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò richiamato e premesso, votando in forma palese (alzando la mano), votando in forma palese (alzando la mano), con otto voti a favore, nessun voto contrario e quattro astenuti (Peli Simone, Forelli Andrea, Peli Annalisa, Vecchiattini Ornella), il consiglio comunale:

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di attestare il permanere degli equilibri del bilancio 2024 e, conseguentemente, di dichiarare non necessari i provvedimenti di riequilibrio, proposti dall'art. 193 comma 2 del TUEL, come risultante dalla relazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato "A");
3. di dare atto che il Revisore di conti si è espresso favorevolmente (allegato "B");
4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il procedimento, con nove voti a favore, nessun voto contrario e tre astenuti (Peli Simone, Forelli Andrea, Peli Annalisa), il consiglio comunale:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Atto firmato digitalmente	*Atto firmato digitalmente*
Dott. Alberto Vanoglio	Dott. Omar Gozzoli

	C O M U N E D I O M E **Provincia di Brescia**

OGGETTO: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 11/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PAOLA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

	C O M U N E D I O M E **Provincia di Brescia**

OGGETTO: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 11/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PAOLA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

COMUNE DI OME

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2024

INDICE

Salvaguardia degli equilibri 4
Quadro normativo di riferimento
Criterio generale di attribuzione dei valori contabili
Contenuto e modalità di esposizione
Eredita' contabile del consuntivo precedente 6
Effetti della precedente gestione sull'attuale bilancio
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo
Parametri di deficit strutturale a consuntivo
Altre considerazioni sul consuntivo precedente
Situazione contabile dell'attuale bilancio 8
Equilibri finanziari e principi contabili
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti
Obiettivo di finanza pubblica ed equilibri di bilancio
Equilibrio situazione di cassa
Altre considerazioni sulla situazione contabile
Stato di avanzamento della spesa per missione 13
Previsioni aggiornate della spesa per missione
Impegno contabile della spesa per missione
Stato di avanzamento della spesa per missione
Altre considerazioni sulla spesa per missione
Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati 16
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo
Composizione aggiornata del risultato di amministrazione
Avanzo o disavanzo applicato in entrata
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato
Composizione aggiornata del fpv stanziato in uscita
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata
Consistenza aggiornata del fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti in fondi rischi
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati
Valutazione e andamento delle entrate 22
Entrate e attendibilità delle previsioni aggiornate
Tributi
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni
Altre considerazioni sulle entrate
Valutazione e andamento delle uscite 27
Uscite e sostenibilità delle previsioni aggiornate
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura delle anticipazioni
Altre considerazioni sulle uscite

Fenomeni che necessitano di particolari cautele 31
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito
Modalità di finanziamento del bilancio investimenti
Gestione dei residui attivi e passivi
Debiti fuori bilancio in corso formazione
Altre considerazioni su fenomeni particolari
Conclusioni 35
Considerazioni finali e conclusioni

1 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

1.1 Quadro normativo di riferimento

Questo documento, sottoposto all'approvazione dell'organo deliberante, è stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma della Salvaguardia degli equilibri di bilancio. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118*" (D.Lgs.126/14).
In particolare, in considerazione dal fatto che "*(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)*" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:
- la redazione di questo documento è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n.13 - Neutralità e imparzialità*);
- la salvaguardia degli equilibri, pur essendo un adempimento di carattere prevalentemente tecnico, si colloca all'interno del sistema di bilancio che deve assolvere anche ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili; per questa ragione, questo elaborato è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio di metà esercizio. Allo stesso tempo, anche i dati e le informazioni di seguito riportate sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del *principio n.14 - Pubblicità*);
- gli atti di gestione, come a suo tempo il bilancio stesso, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio *n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*).

Per quanto riguarda le attribuzione richieste, il Testo unico degli enti locali identifica sia l'ambito di competenza deliberativa (organo politico che approva l'atto) che le attribuzioni di natura tecnica richieste nella fase di predisposizione del documento contabile (responsabilità nella redazione degli elaborati). Riguardo il primo aspetto "*con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio*" (D.Lgs.267/00), art.193/2), mentre per il secondo, "*il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto (..) alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica*" (D.Lgs.267/00), art.153/4).

1.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

La Salvaguardia degli equilibri di bilancio interessa prevalentemente l'esercizio di competenza ma riguarda, seppure in una prospettiva meno dinamica, l'intero intervallo della programmazione. Il bilancio triennale, infatti, era stato a suo tempo redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantivano, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:
- i documenti del sistema di bilancio e gli atti della successiva gestione, nonostante prendano in esame un orizzonte temporale della durata di un triennio, hanno attribuito le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente, anche dopo l'avvenuta approvazione di successive variazioni, era ed è rimasto unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);
- le entrate sono state iscritte in bilancio e nei successivi atti di gestione al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

1.3 Contenuto e modalità di esposizione

Secondo il TUEL "*gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti*" (D.Lgs.267/00, art.193/1) mentre "*con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio*" (D.Lgs.267/00, art.193/2).
Sempre nella medesima prospettiva, l'organo consiliare "*provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei*

residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti (..fuori bilancio) di cui all'articolo 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui "(D.Lgs.267/00, art.193/3).
Sulla scorta di queste premesse, questo documento svilupperà di seguito le principali tematiche che attengono all'operazione di Salvaguardia in una progressione logica che partirà dall'eredità contabile del consuntivo precedente (2) per arrivare alla situazione contabile dell'attuale bilancio (3), analizzerà poi lo stato di avanzamento della spesa per missione (4), gli aspetti finanziari o patrimoniali monitorati, compresa la consistenza aggiornata del fondo crediti di dubbia esigibilità (5), la valutazione e l'andamento delle entrate (6), la valutazione e l'andamento delle uscite (7), unitamente ai più importanti fenomeni che necessitano di particolari cautele, compresa la presenza di debiti fuori bilancio (8). L'operazione di Salvaguardia si concluderà con l'eventuale attivazione del riequilibrio della gestione (9) ed il riporto delle considerazioni conclusive (10).

Questo documento, pertanto, abbraccia un insieme di argomenti esposti in modo coordinato e consecutivo in modo da rispettare sia il contenuto che la forma richiesta dal legislatore e, allo stesso tempo, favorire la lettura e la comprensione adeguata dei complessi movimenti e considerazioni tecnico-contabili ivi descritte.

2 EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

2.1 Effetti della precedente gestione sull'attuale bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibile con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito, compatibilmente con un certo grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato finanziario, economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente esercizio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti aggiornati del nuovo bilancio, con le conseguenti variazioni e atti di gestione.
Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Salvaguardia.
Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

2.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.
Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di gestione delle previsioni di entrata e di uscita del bilancio in corso.
L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, ad una nuova ed ulteriore operazione di Salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'attuale quadro normativo.

Situazione finanziaria rendiconto Situazione al 31-12-2023		**Composizione**		**Totale**
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa iniziale	(+)	2.024.120,38	-	2.024.120,38
Riscossioni	(+)	621.778,11	2.904.123,73	3.525.901,84
Pagamenti	(-)	687.297,93	3.536.867,68	4.224.165,61
Situazione contabile di cassa				1.325.856,61
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
Fondo di cassa finale				**1.325.856,61**
Residui attivi	(+)	531.667,74	446.153,42	977.821,16
Residui passivi	(-)	39.170,64	478.304,71	517.475,35
Risultato contabile				**1.786.202,42**
FPV uscita Tit.1.00 - Spese correnti (FPV/U)	(-)			62.450,54
FPV uscita Tit.2.00 - Spese in C/capitale (FPV/U)	(-)			1.016.729,60
FPV uscita Tit.3.00 - Incremento attività finanz. (FPV/U)	(-)			0,00
Risultato effettivo				**707.022,28**

2.3 Parametri di deficit strutturale a consuntivo

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.
Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.
L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere

di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.
Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:
- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:
- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.
La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Denominazione indicatore	Rendiconto 2023	
	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti	✓	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	✓	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓	
Sostenibilità debiti finanziari	✓	
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	✓	
Debiti riconosciuti e finanziati	✓	
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento	✓	
Effettiva capacità di riscossione	✓	

2.4 Altre considerazioni sul consuntivo precedente

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti inerenti gli effetti prodotti dall'ultimo rendiconto approvato, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Salvaguardia degli equilibri.

3 SITUAZIONE CONTABILE DELL'ATTUALE BILANCIO

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio, sia a preventivo che durante la gestione, compreso in sede di Salvaguardia, identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.
Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili sono stati prima predisposti e poi conservati, anche nelle successive variazioni di bilancio, rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio previsto dalla programmazione. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa, oggetto di costante monitoraggio ripreso poi nell'operazione di Salvaguardia (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).
Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono tutt'ora dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere. (rispetto del principio *n.16 - Competenza finanziaria*).
Nel predisporre i documenti, come nelle successive eventuali variazioni agli stanziamenti e nell'articolazione della struttura contabile, non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, è tutt'ora formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare, quanto meno in sede di rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).
Per quanto riguarda, infine, il controllo sulla veridicità delle variazioni alle previsioni di entrata e la compatibilità delle richiesta di modifica nelle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzata al possibile aggiornamento degli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni più aggiornate disponibili in sede di Salvaguardia.
La situazione di equilibrio tra entrate e uscite è oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, siano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.
Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio attuale nelle previsioni di competenza nei tre anni considerati dalla programmazione.

Equilibrio di bilancio 2024 (Prev. attuali)	**Entrate (+)**	**Uscite (-)**	**Risultato (+/-)**
Corrente	2.827.019,24	2.827.019,24	0,00
Investimenti	4.093.237,57	4.093.237,57	0,00
Movimento di fondi	200.000,00	200.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	503.500,00	503.500,00	0,00
Totale	**7.623.756,81**	**7.623.756,81**	**0,00**

Equilibrio di bilancio 2025 (Previsioni)	**Entrate (+)**	**Uscite (-)**	**Risultato (+/-)**
Corrente	2.530.693,76	2.530.693,76	0,00
Investimenti	825.500,00	825.500,00	0,00
Movimento di fondi	200.000,00	200.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	430.500,00	430.500,00	0,00
Totale	**3.986.693,76**	**3.986.693,76**	**0,00**

Equilibrio di bilancio 2026 (Previsioni)	**Entrate (+)**	**Uscite (-)**	**Risultato (+/-)**
Corrente	2.525.693,76	2.525.693,76	0,00
Investimenti	1.625.500,00	1.625.500,00	0,00
Movimento di fondi	200.000,00	200.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	430.500,00	430.500,00	0,00
Totale	**4.781.693,76**	**4.781.693,76**	**0,00**

3.2 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stata costruito ed è sempre mantenuto, anche in sede di variazione, distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.
Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi*, anche in sede di variazione, è seguito il criterio della *competenza*

potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentono, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.
In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono i seguenti:
- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Durante l'esercizio, ma sempre in tempo utile, potranno essere effettuate correzioni all'esercizio di attuale attribuzione dell'entrata o della spesa per garantire, a rendiconto, l'esatta imputazione del movimento contabile.
Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato ottenuto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).
Si noti che il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è soggetto a specifiche deroghe previste dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno descritti nella sezione della Salvaguardia che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.
Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente.

Equilibrio bilancio corrente (Competenza)		Prev. attuali **2024**	Previsioni **2025**	Previsioni **2026**
Entrate				
Tributi (Tit.1/E)	(+)	1.762.231,16	1.764.272,00	1.759.272,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	322.740,11	198.171,76	198.171,76
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	626.095,83	568.250,00	568.250,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		**2.711.067,10**	**2.530.693,76**	**2.525.693,76**
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	62.450,54	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	31.501,60	0,00	0,00
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti	(+)	22.000,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		**115.952,14**	**0,00**	**0,00**
Totale		2.827.019,24	2.530.693,76	2.525.693,76
Uscite				
Spese correnti (Tit.1/U)	(+)	2.776.740,59	2.475.923,01	2.467.974,77
Rimborso di prestiti (Tit.4/U)	(+)	50.278,65	54.770,75	57.718,99
Impieghi ordinari		**2.827.019,24**	**2.530.693,76**	**2.525.693,76**
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale		2.827.019,24	2.530.693,76	2.525.693,76
Risultato				
Entrate bilancio corrente	(+)	2.827.019,24	2.530.693,76	2.525.693,76
Uscite bilancio corrente	(-)	2.827.019,24	2.530.693,76	2.525.693,76
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Le poste del bilancio investimenti sono separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, anche in sede di eventuale variazione di bilancio, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.
Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:
- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Durante l'esercizio, ma sempre in tempo utile, potranno essere effettuate correzioni all'esercizio di attuale attribuzione dell'entrata o della spesa per garantire, a rendiconto, l'esatta imputazione del movimento contabile.
Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'*equilibrio di parte investimenti*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).
Si noti che i criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti particolari saranno descritti nella sezione della Salvaguardia che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, separatamente, delle uscite.
Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio degli investimenti.

Equilibrio bilancio investimenti (Competenza)		Prev. attuali **2024**	Previsioni **2025**	Previsioni **2026**
Entrate				
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	2.746.822,87	825.500,00	1.625.500,00
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	22.000,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		**2.724.822,87**	**825.500,00**	**1.625.500,00**
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	1.016.729,60	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	321.472,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	30.213,10	0,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		**1.368.414,70**	**0,00**	**0,00**
Totale		4.093.237,57	825.500,00	1.625.500,00
Uscite				
Spese in C/capitale (Tit.2/U)	(+)	4.093.237,57	825.500,00	1.625.500,00
Spese investimento assimilabili a spesa corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
Impieghi ordinari		**4.093.237,57**	**825.500,00**	**1.625.500,00**
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese per inc. att. finanziarie assimilabili a movimento di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale		4.093.237,57	825.500,00	1.625.500,00
Risultato				
Entrate bilancio investimenti	(+)	4.093.237,57	825.500,00	1.625.500,00
Uscite bilancio investimenti	(-)	4.093.237,57	825.500,00	1.625.500,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.4 Obiettivo di finanza pubblica ed equilibri di bilancio

La legge finanziaria per il 2019 (L.145/18, commi da 819 a 826) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio. Sancito il definitivo superamento delle norme in materia di rispetto del principio di pareggio di bilancio fondate su saldi finanziari, dal 2019 il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/11) e dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali. A tal fine gli enti sono considerati adempienti in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (comma 821).
L'evoluzione normativa e le mutate esigenze di monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici hanno portato alla revisione del principio contabile applicato alla programmazione ad opera dell'undicesimo decreto (DM. 01.08.19) correttivo al D.Lgs.118/11. Contestualmente sono stati aggiornati il prospetto della verifica degli equilibri e il quadro generale riassuntivo, introducendo due nuovi saldi rilevanti:
– equilibrio di bilancio, pari al risultato di competenza al netto delle risorse acquisite in bilancio e destinate ad accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili, oppure con vincoli specifici di destinazione

– equilibrio complessivo, dato dalla somma algebrica tra equilibri di bilancio e variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

Sebbene rilevati per l'esercizio 2019 esclusivamente a scopo conoscitivo, i nuovi aggregati vestono un ruolo di primaria importanza nel processo di programmazione finanziaria, in quanto "l'impostazione del bilancio (..) non può prescindere dal fondamentale obiettivo di conseguire, oltre al risultato di competenza non negativo, anche l'equilibrio di bilancio come sopra definito, il quale (..) rappresenta una condizione che esprime la concreta applicazione del principio generale della prudenza" (Corte dei Conti Sez.Aut., delibera 19/2019)

Il successivo prospetto riporta nella prima parte il saldo di competenza (equilibrio finale) valido ai fini del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, mentre nella seconda parte sono riportati i nuovi saldi (equilibrio di bilancio e equilibrio complessivo) funzionali alla verifica sulla concreta applicazione dei principi contabili.

Obiettivo di finanza pubblica ed equilibri di bilancio (Gestione 2024)		**Bilancio 2024** Prev. attuali CP
Obiettivo di finanza pubblica		
Entrate parte Corrente	(+)	2.827.019,24
Uscite parte Corrente	(-)	2.827.019,24
Equilibrio parte Corrente (CP) (O1)		0,00
Entrate parte Investimenti	(+)	4.093.237,57
Uscite parte Investimenti	(-)	4.093.237,57
Equilibrio parte Capitale (Z1)		0,00
Entrate Movimento di fondi	(+)	200.000,00
Uscite Movimento di fondi	(-)	200.000,00
Equilibrio Movimento fondi		0,00
Entrate Anticipazioni	(-)	200.000,00
Uscite chiusura Anticipazioni	(+)	200.000,00
Equilibrio competenza (ai fini Obiettivo di finanza pubblica) (W1)		**0,00**
Equilibrio generale		
Equilibrio competenza (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (W1)	(+)	0,00
Entrate Anticipazioni	(+)	200.000,00
Uscite chiusura Anticipazioni	(-)	200.000,00
Entrate Servizi conto terzi	(+)	503.500,00
Uscite Servizi conto terzi	(-)	503.500,00
Equilibrio competenza (come da Bilancio ufficiale) (a)		**0,00**

3.5 Equilibrio situazione di cassa

Le regole contabili prescrivono che il bilancio sia redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi analizzano la sola competenza. Per quanto riguarda le dotazioni di cassa, sia quelle iniziali come i successivi eventuali aggiornamenti, le previsioni sui relativi flussi monetari sono stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Riguardo la gestione effettiva dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti sono registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi dei movimenti stessi.

Il prospetto riporta la situazione sia in termini di previsione che di movimento effettivo (incassi e pagamenti).

Equilibrio situazione di cassa (Previsioni e movimenti contabili)		**Cassa 2024**	**Riscossioni e Pagamenti**	**Scostamento**
Entrate				
Tributi e perequazione	(+)	2.119.835,02	1.058.898,40	1.060.936,62
Trasferimenti correnti	(+)	346.918,22	129.614,57	217.303,65
Extratributarie	(+)	713.780,14	358.892,90	354.887,24
Entrate in conto capitale	(+)	3.254.100,90	546.445,00	2.707.655,90
Riduzione di attività finanziarie	(+)	30.213,10	0,00	30.213,10
Accensione di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate C/terzi e partite giro	(+)	501.576,85	317.695,80	183.881,05
Somma		6.966.424,23	2.411.546,67	
FPV applicato in entrata (FPV/E)	(+)	-	-	
Avanzo applicato in entrata	(+)	-	-	
Parziale		0,00	0,00	
Fondo di cassa iniziale	(+)	1.325.856,61	1.325.856,61	
Totale		**8.292.280,84**	**3.737.403,28**	
Uscite				
Correnti	(+)	3.162.681,10	1.485.145,95	1.677.535,15
In conto capitale	(+)	4.155.617,10	695.851,02	3.459.766,08
Incremento attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	58.944,08	33.680,30	25.263,78
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese C/terzi e partite giro	(+)	527.895,82	237.508,26	290.387,56
Parziale		7.905.138,10	2.452.185,53	
Disavanzo applicato in uscita	(+)	-	-	
Totale		**7.905.138,10**	**2.452.185,53**	
Risultato				
Totale entrate	(+)	8.292.280,84	3.737.403,28	
Totale uscite	(-)	7.905.138,10	2.452.185,53	
Fondo di cassa finale (previsione)		**387.142,74**		
Situazione di cassa attuale			**1.285.217,75**	

3.6 Altre considerazioni sulla situazione contabile

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti inerenti la situazione contabile aggiornata, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Salvaguardia degli equilibri.

4 STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA PER MISSIONE

4.1 Previsioni aggiornate della spesa per Missione

I programmi ed i loro aggregati per "Missione" sono i punti di riferimento per misurare in corso d'anno l'efficacia dell'azione intrapresa. I programmi in cui si articola la missione sono composti da spese di funzionamento, che comprendono gli interventi di routine (spese correnti), la restituzione del capitale mutuato e il ricorso ad anticipazioni (rimborso prestiti). Le spese d'investimento raggruppano invece gli investimenti in senso stretto (spese C/capitale) e le operazioni prettamente finanziarie (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione aggiornata degli stanziamenti di spesa di queste due componenti con il loro totale.

Parte "Funzionamento" della Missione (Prev. attuali 2024)	Tit.1 (Correnti)	Tit.4 (Rim.prestiti)	Tit.5 (Chiusura ant.)	**Funzionamento** (Tit.1+4+5)
Servizi generali e istituzionali	987.406,68	0,00	0,00	987.406,68
Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
Istruzione e diritto allo studio	184.935,00	0,00	0,00	184.935,00
Valorizzazione beni e attività culturali	169.484,99	0,00	0,00	169.484,99
Politica giovanile, sport e tempo libero	61.134,63	0,00	0,00	61.134,63
Turismo	21.655,81	0,00	0,00	21.655,81
Assetto territorio, edilizia abitativa	42.160,00	0,00	0,00	42.160,00
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	518.596,17	0,00	0,00	518.596,17
Trasporti e diritto alla mobilità	161.410,42	0,00	0,00	161.410,42
Soccorso civile	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Politica sociale e famiglia	513.545,83	0,00	0,00	513.545,83
Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico e competitività	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni con autonomie locali	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti	57.841,06	0,00	0,00	57.841,06
Debito pubblico	0,00	50.278,65	0,00	50.278,65
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	2.776.740,59	50.278,65	200.000,00	**3.027.019,24**

Parte "Investimento" della Missione Prev. attuali 2024)	Tit.2 (C/Capitale)	Tit.3 (Incr.att.fin.)	**Investimento** (Tit.2+3)	**Totale** (Funz.+Invest.)
Servizi generali e istituzionali	217.176,86	0,00	217.176,86	1.204.583,54
Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	48.900,00
Istruzione e diritto allo studio	1.823.955,04	0,00	1.823.955,04	2.008.890,04
Valorizzazione beni e attività culturali	399.777,25	0,00	399.777,25	569.262,24
Politica giovanile, sport e tempo libero	489.511,36	0,00	489.511,36	550.645,99
Turismo	0,00	0,00	0,00	21.655,81
Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	42.160,00
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	52.162,54	0,00	52.162,54	570.758,71
Trasporti e diritto alla mobilità	1.012.313,44	0,00	1.012.313,44	1.173.723,86
Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Politica sociale e famiglia	83.841,08	0,00	83.841,08	597.386,91
Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico e competitività	14.500,00	0,00	14.500,00	16.500,00
Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	57.841,06
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	50.278,65
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	4.093.237,57	0,00	**4.093.237,57**	**7.120.256,81**

4.2 Impegno contabile della spesa per Missione

Il grado di impegno della spesa per programmi e missione è fortemente condizionata dalla sua composizione stessa dell'aggregato contabile. Una forte componente di spesa di investimento, ad esempio, non attuata per la mancata concessione del relativo finanziamento, non indicherà alcun impegno di spesa producendo, quanto meno in una visione di carattere infrannuale come quella analizzata nella Salvaguardia, una significativa contrazione del grado di realizzazione della spesa, poi ripresa nell'argomento successivo. I due prospetti mostrano la situazione aggiornata degli impegni relativi alle due componenti in cui si articola la spesa per missione, e cioè la quota di funzionamento e quella d'investimento, con il corrispondente totale.

Parte "Funzionamento" della Missione (Impegni 2024)	Tit.1 (Correnti)	Tit.4 (Rim.prestiti)	Tit.5 (Chiusura ant.)	**Funzionamento** (Tit.1+4+5)
Servizi generali e istituzionali	787.407,42	0,00	0,00	787.407,42
Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza	42.935,50	0,00	0,00	42.935,50
Istruzione e diritto allo studio	127.907,48	0,00	0,00	127.907,48
Valorizzazione beni e attività culturali	53.740,72	0,00	0,00	53.740,72
Politica giovanile, sport e tempo libero	51.622,59	0,00	0,00	51.622,59
Turismo	21.655,81	0,00	0,00	21.655,81
Assetto territorio, edilizia abitativa	42.160,00	0,00	0,00	42.160,00
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	395.905,53	0,00	0,00	395.905,53
Trasporti e diritto alla mobilità	143.288,62	0,00	0,00	143.288,62
Soccorso civile	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Politica sociale e famiglia	274.885,42	0,00	0,00	274.885,42
Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	0,00	33.861,77	0,00	33.861,77
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	1.948.009,09	33.861,77	0,00	**1.981.870,86**

Parte "Investimento" della Missione (Impegni 2024)	Tit.2 (C/Capitale)	Tit.3 (Incr.att.fin.)	**Investimento** (Tit.2+3)	**Totale** (Funz.+Invest.)
Servizi generali e istituzionali	166.144,38	0,00	166.144,38	953.551,80
Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	42.935,50
Istruzione e diritto allo studio	205.608,49	0,00	205.608,49	333.515,97
Valorizzazione beni e attività culturali	343.695,26	0,00	343.695,26	397.435,98
Politica giovanile, sport e tempo libero	42.319,36	0,00	42.319,36	93.941,95
Turismo	0,00	0,00	0,00	21.655,81
Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	42.160,00
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	24.162,54	0,00	24.162,54	420.068,07
Trasporti e diritto alla mobilità	774.806,52	0,00	774.806,52	918.095,14
Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Politica sociale e famiglia	53.841,08	0,00	53.841,08	328.726,50
Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico e competitività	14.414,41	0,00	14.414,41	14.414,41
Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	33.861,77
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	1.624.992,04	0,00	**1.624.992,04**	**3.606.862,90**

4.3 Stato di avanzamento della spesa per Missione

Il prospetto che segue riprende i dati esposti nei i due argomenti precedenti e mostra il grado di realizzo (impegno %) delle due componenti del programma, e cioè funzionamento e investimento. Lo stanziamento è

stato depurato dalla quota del FPV stanziato in uscita che per regola contabile non è soggetto ad impegno.

Stato di realizzazione delle Missioni 2024		Prev. attuali (+)	FPV/U (-)	Previsioni nette (al netto FPV/U)	Impegni (competenza)	% Impegni (su Prev.-FPV)
Servizi generali	Funz.	987.406,68	0,00	987.406,68	787.407,42	79,74%
	Invest.	217.176,86	0,00	217.176,86	166.144,38	76,50%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	48.900,00	0,00	48.900,00	42.935,50	87,80%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Istruzione	Funz.	184.935,00	0,00	184.935,00	127.907,48	69,16%
	Invest.	1.823.955,04	0,00	1.823.955,04	205.608,49	11,27%
Cultura	Funz.	169.484,99	0,00	169.484,99	53.740,72	31,71%
	Invest.	399.777,25	0,00	399.777,25	343.695,26	85,97%
Sport	Funz.	61.134,63	0,00	61.134,63	51.622,59	84,44%
	Invest.	489.511,36	0,00	489.511,36	42.319,36	8,65%
Turismo	Funz.	21.655,81	0,00	21.655,81	21.655,81	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	42.160,00	0,00	42.160,00	42.160,00	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tutela ambiente	Funz.	518.596,17	0,00	518.596,17	395.905,53	76,34%
	Invest.	52.162,54	0,00	52.162,54	24.162,54	46,32%
Trasporti	Funz.	161.410,42	0,00	161.410,42	143.288,62	88,77%
	Invest.	1.012.313,44	0,00	1.012.313,44	774.806,52	76,54%
Soccorso civile	Funz.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	513.545,83	0,00	513.545,83	274.885,42	53,53%
	Invest.	83.841,08	0,00	83.841,08	53.841,08	64,22%
Salute	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-
	Invest.	14.500,00	0,00	14.500,00	14.414,41	99,41%
Lavoro e formazione	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	57.841,06	0,00	57.841,06	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	50.278,65	0,00	50.278,65	33.861,77	67,35%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Programmazione effettiva	Funz.	3.027.019,24	0,00	3.027.019,24	1.981.870,86	65,47%
	Invest.	4.093.237,57	0,00	4.093.237,57	1.624.992,04	39,70%
	Totale	**7.120.256,81**	**0,00**	**7.120.256,81**	**3.606.862,90**	

4.4 Altre considerazioni sulla spesa per missione

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti inerenti lo stato di avanzamento della spesa per missione, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione.

5 ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI

5.1 Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La stesura dell'attuale bilancio di previsione è il risultato di un processo articolato che ha coinvolto i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla norma contabile e predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale. Questi principi, una volta adottati, devono essere poi conservati anche durante la gestione per garantire l'uniformità di trattamento ed esposizione dei principali fenomeni e, in una prospettiva più vasta, la loro comparabilità nei diversi momenti dello stesso esercizio, come in sede di Salvaguardia degli equilibri di bilancio, e tra esercizi consecutivi.
In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i conseguenti atti di gestione. Si sono così creati, e poi conservati nelle variazioni di bilancio, i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di *coerenza esterna*, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate degli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *principio n.10 - Coerenza*).
Le poste contabili, quindi, sono valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni durante l'esercizio come nel medio periodo, perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni iniziali di bilancio, come le variazioni apportate in corso di esercizio e rilevate in sede di Salvaguardia, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati in modo fa favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio (rispetto del *principio n.11 - Costanza*).
Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel corso del tempo, per rendere così individuabili anche in sede di Salvaguardia gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere la modalità di rappresentazione dei fenomeni adottata durante la costruzione del bilancio di previsione e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione a suo tempo applicati (rispetto del *principio n.12 - Comparabilità e verificabilità*).
Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del composizione aggiornata del risultato di amministrazione e relativi vincoli, dell'avanzo applicato in entrata, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato e della sua composizione aggiornata, del fondo pluriennale applicato al bilancio, dell'ammontare aggiornato del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli accantonamenti in fondi rischi.
La Salvaguardia riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

5.2 Composizione aggiornata del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione, come risultante dal precedente esercizio, era stato a suo tempo scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Mentre il saldo contabile del rendiconto (avanzo o disavanzo) è sempre definitivo, una volta approvato dall'ente, la composizione dei vincoli può subire modificazioni nel tempo, per effetto di fenomeni che si sono manifestati sono in momenti successivi. In sede di Salvaguardia, pertanto, l'ente effettuata la ricognizione sulla dimensione quantitativa/qualitativa sul grado di conservazione di questi vincoli, procedendo alla formalizzazione di eventuali modifiche intervenute.
Per quanto riguarda invece la scomposizione del risultato originario nelle *componenti elementari*, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.
Riteniamo, a questo punto, sia utile riportare un breve accenno sui criteri a suo tempo adottati per determinare il risultato finanziario dell'esercizio immediatamente precedente. I procedimento seguito aveva comportato più fasi, dove con la prima si era proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica tendevano ad escludere la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Solo in assenza di disavanzo di amministrazione, con la disponibilità del risultato di amministrazione *definitivo* (conto consuntivo approvato) e, compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, si è valutato come e in quale misura applicare al bilancio in corso l'eventuale componente del risultato diversa da quelle vincolate (avanzo libero).
In sede di Salvaguardia, pertanto, si è operata una nuova ed ulteriore verifica per garantire il corretto mantenimento dei vincoli contabili che si traduce, in sostanza, nella presenza di un'adeguata quota di avanzo tale da conservare il finanziamento di queste poste. La quota di avanzo disponibile, infatti, può essere influenzata da fenomeni successivi che alterano la composizione qualitativa e quantitativa dei vincoli, aumentandone o riducendone la consistenza. Questo aspetto va ad incedere nella parte di avanzo che è liberamente utilizzabile dall'ente.

Il prospetto successivo mostra la composizione sintetica del risultato (vincoli contabili) nella sua dimensione aggiornata e verificata in sede di Salvaguardia.

Composizione aggiornata del risultato di amministrazione (Situazione aggiornata dei vincoli in sede di Salvaguardia)		**Esercizio 2023**
Risultato di amministrazione		
Risultato di amministrazione al 31.12.23	(a)	**707.022,28**
Composizione del risultato e copetura dei vincoli		
Vincoli sul risultato		
Parte accantonata	(b)	241.078,70
Parte vincolata	(c)	164.129,83
Parte destinata agli investimenti	(d)	39.476,31
Vincoli complessivi		**444.684,84**
Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli		
Risultato di amministrazione	(+)	707.022,28
Vincoli complessivi	(-)	444.684,84
Differenza (a-b-c-d)	(e)	**262.337,44**
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli		262.337,44
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli		**-**

5.3 Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.
Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.
Il prospetto mostra la composizione aggiornata del risultato di amministrazione applicato a bilancio.

Avanzo o disavanzo applicato (Corrente e Investimenti)		Previsioni		
		2024	**2025**	**2026**
Avanzo applicato in entrata				
Avanzo applicato al bilancio corrente	(+)	31.501,60	0,00	0,00
Avanzo applicato al bilancio investimenti	(+)	321.472,00	0,00	0,00
Avanzo applicato ai movimenti fondi (increm. attività finanziarie)	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		**352.973,60**	**0,00**	**0,00**
Disavanzo applicato in uscita				
Disavanzo applicato al bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.4 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione che è sicuramente originale, ma di non semplice applicazione pratica.
La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* (FPV), ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Questo criterio non è generalizzato ma è limitato ad una cerchia ristretta di situazioni, codificate dalla legge o dai principi contabili, a cui l'ente deve poi fare costantemente riferimento. Lo stanziamento di spesa di ciascun anno, pertanto, è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge.
Venendo ai *criteri adottati per la gestione dell'attuale bilancio*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto nel tempo il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale applicato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (impegno imputato nell'anno di competenza e quota parte rinviata al futuro, collocata nelle poste del fondo pluriennale di uscita).
Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, la parte dell'impegno in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata (crono programma negli investimenti o previsione di liquidazione nelle spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi futuri, successivi a quello di avvenuto finanziamento della spesa.
Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica, pertanto, il valore complessivo del fondo pluriennale maturato al 31/12 di ciascun esercizio.
Il prospetto riporta l'ammontare complessivo del fondo pluriennale vincolato applicato nelle entrate dei tre distinti anni di cui si compone l'attuale bilancio di previsione (FPV/E) ed a cui si contrappone, ma senza alcuna esigenza di quadratura, data la diversità di significato contabile delle due distinte componenti, la quota del fondo pluriennale stanziata nel versante della spesa (FPV/U).

Gestione contabile del FPV (Situazione aggiornata)	Esercizio **2024**	Esercizio **2025**	Esercizio **2026**
FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi			
Entrate			
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)	1.079.180,14	0,00	0,00
Uscite			
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U)	0,00	0,00	0,00

5.5 Composizione aggiornata del FPV stanziato in uscita

Il fondo pluriennale vincolato è un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata in sede di previsione e durante i successivi atti di gestione la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.
In conseguenza di ciò, la quota di spesa che in sede di Salvaguardia si ritiene non sarà imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).
La situazione attuale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli ulteriori *aggiornamenti* nel corso dell'esercizio. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.
La composizione del fondo, determinata a bilancio ed aggiornata in sede di Salvaguardia sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale (FPV/U) sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo o che sono periodicamente effettuate durante la

gestione, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).
Il prospetto mostra, a livello si singola missione, la distribuzione del fondo pluriennale vincolato stanziato nel versante della spesa, limitata al primo anno del triennio e riferita alla data di stesura della Salvaguardia.

Composizione del FPV in spesa (FPV/U)	Previsione			FPV/U **2024**
	FPV/U Tit.1	FPV/U Tit.2	FPV/U Tit.3	
Num. Denominazione missione				
1 Servizi generali e istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Valorizzazione beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Poltica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV uscita Tit.1.00 - Spese correnti (FPV/U) (+)	0,00			0,00
FPV usc. Tit.2.00 - Spese in C/cap. (FPV/U) (+)		0,00		0,00
FPV usc. Tit.3.00 - Incr. att. finanz. (FPV/U) (+)			0,00	0,00
Totale FPV/U				**0,00**

5.6 Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.
Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.
Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come esistente alla data di predisposizione dell'operazione di Salvaguardia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV/E)		Previsioni		
		2024	**2025**	**2026**
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	62.450,54	0,00	0,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	1.016.729,60	0,00	0,00
Totale		**1.079.180,14**	**0,00**	**0,00**

5.7 Consistenza aggiornata del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".
La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi era stata ottenuta come prodotto dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto disponibile (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad alcun impegno di spesa (risparmio forzoso). Si era trattato pertanto di coprire, con adeguate risorse già disponibili, sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi

precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio soggetta ad incerta esazione).
In sede di approvazione ufficiale del rendiconto d'esercizio, se deliberato in tempi successivi a quello del bilancio, la quota accantonata per fronteggiare i possibili residui attivi in sofferenza era stata poi aggiornata adeguandola alla dimensione definitiva dei crediti derivanti dal nuovo rendiconto. Si era trattato di una possibile revisione del fondo che aveva assunto, limitatamente alla gestione dei residui attivi di consuntivo, una prima *dimensione infrannuale*.
Durante la Salvaguardia si procede invece ad adeguare anche la seconda componente del fondo, e cioè quella collegata agli stanziamenti aggiornati del bilancio in corso di gestione e relativa, quindi, ai nuovi crediti in fase di formazione (gestione competenza). Allo stesso tempo, anche la gestione dei residui può avere subito delle modifiche sostanziali dopo l'approvazione dell'ultimo rendiconto, andando così ad alterare il grado di solvibilità dei crediti accertato in sede di consuntivo.
Come conseguenza di ciò, e previe le opportune valutazioni del caso, si tratta di operare un possibile aggiornamento della *dimensione infrannuale* del fondo, sia nella componente dei vecchi crediti (gestione residui) che in quella dei crediti in corso di formazione (gestione competenza).
Il peggioramento della gestione residui può comportare l'obbligo di modificare la destinazione del precedente risultato di esercizio spostando così risorse dalla quota libera a quella oggetto di restrizioni (avanzo destinato).
Venendo all'attuale bilancio di previsione, e cioè alla gestione di competenza, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo vincolato di entità adeguata a tale scopo, si tratta di iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno per creare una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio di natura forzosa). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. Questo, naturalmente, se la quota inizialmente stanziata, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, dovesse risultare inadeguata, per difetto o per eccesso, alla nuova situazione contingente.
In sede di Salvaguardia, l'ammontare della voce "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" dipende dalla dimensione degli stanziamenti dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio e dall'andamento dei corrispondenti accertamenti, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). A tal fine, si applica la percentuale già utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, individuando così l'importo del fondo cui è necessario adeguarsi. In linea di massima, pertanto, i criteri di calcolo adottati in sede di bilancio sono confermati anche durante l'esercizio.
La situazione aggiornata in sede di Salvaguardia degli equilibri, come riportata nel prospetto successivo e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede l'adozione di ulteriori interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e di controllo sulla gestione.

Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità (Consistenza)	Rendiconto **2023**	Prev. attuali **2024**
Riepilogo per Titoli		
Tributi e perequazione	144.403,37	32.000,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00
Entrate extratributarie	6.453,00	1.000,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale	**150.856,37**	**33.000,00**

5.8 Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento in bilancio di poste non soggette ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "*componente accantonata*", può essere destinato a formare alti tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.
Per quanto riguarda il primo aspetto, in sede di Salvaguardia è stata fatta la ricognizione sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione fosse stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non sufficienti, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.
Relativamente alla seconda casistica, è stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per fronteggiare eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi del bilancio.
La situazione aggiornata in sede di Salvaguardia, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede l'adozione di altri interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e di controllo sulla gestione.

Accantonamento in fondo rischi (Consistenza)	Rendiconto **2023**	Prev. attuali **2024**
Denominazione		
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso (fondo rischi per spese legali)	0,00	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00
Altri fondi rischi	67.000,00	0,00
Totale	**67.000,00**	**0,00**

Denominazione	Altri fondi rischi	
Contenuto e valutazioni	Fondo passività potenziali	
Importo	Rend. 2023	67.000,00
	Stanz. 2024	0,00

5.9 Altre considerazioni sui fenomeni monitorati

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni da segnalare su altri elementi inerenti gli aspetti finanziari o patrimoniali monitorati, in aggiunta o integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Salvaguardia.

6 VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE ENTRATE

6.1 Entrate e attendibilità delle previsioni aggiornate

Le previsioni aggiornate di bilancio, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti attuali, proiezione della stima al 31/12 e stato di accertamento), sono state precedute da una rigorosa valutazione dei procedimenti contabili e dei flussi finanziari in atto. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste (attendibilità). L'attuale dimensionamento degli stanziamenti di entrata è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di accertamento in carico gli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali di bilancio (attendibilità).
La formulazione delle previsioni di bilancio aggiornate alla data attuale (Salvaguardia) si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).
I modelli di bilancio riportati in questo documento espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi, che facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità) d'insieme.
Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione *(rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità)*.
Gli stanziamenti aggiornati di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici, ai documenti in carico agli uffici che ne gestiscono il procedimento amministrativo, ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del *principio n.8 - Congruità*).
Dopo questa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, a livello triennale, e in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio a suo tempo approvato.
Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli stanziamenti aggiornati dei diversi tipi di entrata, per attribuire gli importi così ottenuti ai rispettivi esercizi di competenza e valutare, infine, il rispettivo grado di accertamento.

	Entrate competenza (Riepilogo titoli)	Prev. attuali **2024**	Previsioni **2025**	Previsioni **2026**
	FPV applicato in entrata (FPV/E)	1.079.180,14	0,00	0,00
	Avanzo applicato in entrata	352.973,60	0,00	0,00
	Parziale	1.432.153,74	0,00	0,00
1	Tributi e perequazione	1.762.231,16	1.764.272,00	1.759.272,00
2	Trasferimenti correnti	322.740,11	198.171,76	198.171,76
3	Entrate extratributarie	626.095,83	568.250,00	568.250,00
4	Entrate in conto capitale	2.746.822,87	825.500,00	1.625.500,00
5	Riduzione di attività finanziarie	30.213,10	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Parziale (finanziamento impieghi)	7.120.256,81	3.556.193,76	4.351.193,76
9	Entrate C/terzi e partite di giro	503.500,00	430.500,00	430.500,00
	Totale	**7.623.756,81**	**3.986.693,76**	**4.781.693,76**

6.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E).Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione aggiornata, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.
In particolare, ed entrando quindi nello specifico:
- *Tributi*. I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Salvaguardia. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi*. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica*. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della

corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti*. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Tit.1/E Correnti tributaria, contributiva e perequativa	**Prev. attuali 2024**	**Accertamenti 2024**	**% Accertato**
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	1.108.045,00	1.068.060,78	96,39%
104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	-
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	654.186,16	654.186,16	100,00%
302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	-
Totale	**1.762.231,16**	**1.722.246,94**	**97,73**

6.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni aggiornate di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).
In particolare, ed entrando quindi nello specifico:
- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private*. Sono previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- *Trasferimenti UE*. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente crono programma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione aggiornata di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.
Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Tit.2/E Trasferimenti correnti	**Prev. attuali** 2024	**Accertamenti** 2024	**% Accertato**
101 Da Amministrazioni pubbliche	307.390,11	98.205,82	31,95%
102 Da Famiglie	0,00	0,00	-
103 Da Imprese	15.350,00	7.230,64	47,11%
104 Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	-
105 Dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	-
Totale	**322.740,11**	**105.436,46**	**32,67%**

6.4 Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).
Le previsioni aggiornate di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.
In particolare, ed entrando quindi nello specifico:
- *Gestione dei servizi pubblici*. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi*. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni*. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché

costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Tit.3/E Entrate extratributarie		**Prev. attuali** 2024	**Accertamenti** 2024	**% Accertato**
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	417.566,29	353.610,07	84,68%
200	Proventi dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	12.500,00	8.432,12	67,46%
300	Interessi attivi	0,00	0,00	-
400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	-
500	Rimborsi e altre entrate correnti	196.029,54	114.442,81	58,38%
	Totale	**626.095,83**	**476.485,00**	**76,10%**

6.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio aggiornate, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate aggiornate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale*. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazioni immobiliari*. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari*. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- *Concessione di diritti patrimoniali.* Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione)*. In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Tit.4/E Entrate in conto capitale	Prev. attuali 2024	Accertamenti 2024	% Accertato
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	-
200 Contributi agli investimenti	2.632.191,25	609.638,65	23,16%
300 Trasferimenti in conto capitale	1.131,62	1.131,62	100,00%
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	-
500 Altre entrate in conto capitale	113.500,00	53.036,38	46,73%
Totale	**2.746.822,87**	**663.806,65**	**24,17%**

6.6 Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.
Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).
Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate da riduzione di attività finanziarie del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Tit.5/E Entrate da riduzione di attività finanziarie	Prev. attuali 2024	Accertamenti 2024	% Accertato
100 Alienazione di attività finanziarie	30.213,10	0,00	-
200 Riscossione di crediti a breve termine	0,00	0,00	-
300 Riscossione di crediti a medio-lungo termine	0,00	0,00	-
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	-
Totale	**30.213,10**	**0,00**	**-**

6.7 Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico della questione contabile:

- *Assunzione di prestiti*. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- *Contratti derivati*. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate per accensione di prestiti del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Tit.6/E Accensione di prestiti	Prev. attuali 2024	Accertamenti 2024	% Accertato
100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	-
200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	-
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	-
400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	-
Totale	**0,00**	**0,00**	**-**

6.8 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di

previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.
Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate per anticipazioni del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Tit.7/E Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**Prev. attuali** 2024	**Accertamenti** 2024	**% Accertato**
100 Anticipazioni tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	-
Totale	**200.000,00**	**0,00**	**-**

6.9 Altre considerazioni sulle entrate

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri elementi inerenti la valutazione e l'andamento delle entrate, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Salvaguardia degli equilibri.

7 VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE USCITE

7.1 Uscite e sostenibilità delle previsioni aggiornate

Le previsioni aggiornate delle uscite, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti attuali, proiezione della stima al 31/12 e stato di accertamento), sono la conseguenza di una valutazione sui procedimenti contabili e sui flussi finanziari in atto. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).
Le stime aggiornate sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di impegno in carico agli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali (attendibilità).
Le previsioni aggiornate alla data attuale (Salvaguardia) sono state formulate nel rispetto delle norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza), mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevola la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).
Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).
Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura successiva all'operazione di Salvaguardia, il ricorso a possibili adattamenti.
Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (*rispetto del principio n.7 - Flessibilità*).
Le previsioni aggiornate, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici, ai documenti in carico agli uffici che ne gestiscono il procedimento amministrativo ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).
Il prospetto mostra il riepilogo della spesa triennale per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio a suo tempo approvato. Le note descrittive associate a ciascun argomento, come sviluppate di seguito, andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli stanziamenti aggiornati dei diversi tipi di spesa, per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi e per valutare, infine, il rispettivo grado di impegno.

	Uscite competenza (Riepilogo titoli)	Prev. attuali **2024**	Previsioni **2025**	Previsioni **2026**
	Disavanzo applicato in uscita	0,00	0,00	0,00
	Parziale	0,00	0,00	0,00
1	Correnti (compreso FPV/U)	2.776.740,59	2.475.923,01	2.467.974,77
2	In conto capitale (compreso FPV/U)	4.093.237,57	825.500,00	1.625.500,00
3	Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	50.278,65	54.770,75	57.718,99
5	Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Parziale (impieghi)	7.120.256,81	3.556.193,76	4.351.193,76
7	Spese conto terzi e partite di giro	503.500,00	430.500,00	430.500,00
	Totale	**7.623.756,81**	**3.986.693,76**	**4.781.693,76**

7.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione aggiornata, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale).* Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio e premiante (personale).* Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro

riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e serv*izi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate,e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Gettoni di presenza (beni e serv*izi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi).* Le spese relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti).* Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi *(trasferimenti correnti).* Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale *(trasferimenti correnti).* Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputare all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi impegni assunti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).

Tit.1/U (Correnti)	**Prev. attuali** 2024	**Impegni** 2024	**% Impegnato**
101 Redditi da lavoro dipendente		416.699,99	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.472,15	
103 Acquisto di beni e servizi		1.081.245,54	
104 Trasferimenti correnti		302.796,47	
105 Trasferimenti di tributi		0,00	
106 Fondi perequativi		0,00	
107 Interessi passivi		35.554,31	
108 Altre spese per redditi da capitale		0,00	
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		42.042,58	
110 Altre spese correnti		32.198,05	
Totale (+)	2.776.740,59	1.948.009,09	
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
Totale (al netto FPV/U)	2.776.740,59	1.948.009,09	70,15%

7.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli, nella previsione aggiornata, sono stati allocati negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dalla rispettiva convenzione o contratto. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzo (cronoprogramma), l'imputazione è

stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.
Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).
Con riguardo alle problematiche considerate durante l'aggiornamento del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera*. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza si una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Salvaguardia dedicato alle modalità e al finanziamento degli investimenti;
- *Adeguamento del crono programma.* L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi*. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite in conto capitale della competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi impegni assunti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).

Tit.2/U (In conto capitale)		**Prev. attuali** 2024	**Impegni** 2024	**% Impegnato**
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente			0,00	
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.610.577,63	
203 Contributi agli investimenti			14.414,41	
204 Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	
205 Altre spese in conto capitale			0,00	
	Totale (+)	4.093.237,57	1.624.992,04	
FPV per spese in conto capitale (FPV/U)	(-)	0,00	-	
	Totale	4.093.237,57	1.624.992,04	39,70%

7.4 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).
Gli stanziamenti aggiornati sono stati previsti nell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione, rispettando la regola che considera, come discriminante, l'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà imputata. In particolare, le concessioni di crediti sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, che il percipiente è obbligato a restituire. Questa caratteristica differenza la concessione di credito dal contributo in C/capitale, che invece è definitivo.
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti aggiornati per incremento di attività finanziarie:

- *Anticipazione di liquidità*. Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio;
- *Concessione di finanziamento*. Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio, sono state stanziate nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.
Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite per incremento di attività finanziarie di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi impegni e l'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).

Tit.3/U (Incremento attività finanziarie)	Prev. attuali 2024	Impegni 2024	% Impegnato
301 Spese per acquisizione di attività finanziarie		0,00	
302 Concessione crediti di breve termine		0,00	
303 Concessione crediti di medio-lungo termine		0,00	
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie		0,00	
Totale	0,00	0,00	-

7.5 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti aggiornati destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.
Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti aggiornati di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale.* Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento. L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi.* È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione delle uscite per rimborso prestiti della competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi impegni assunti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).

Tit.4/U Rimborso di prestiti	Prev. attuali 2024	Impegni 2024	% Impegnato
401 Rimborso di titoli obbligazionari		0,00	
402 Rimborso prestiti a breve termine		0,00	
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		33.861,77	
404 Rimborso di altre forme di indebitamento		0,00	
405 Fondi per rimborso prestiti		0,00	
Totale	50.278,65	33.861,77	67,35%

7.6 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E).
L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.
Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, vale la regola generale che impone di prevedere la possibile spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.
Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite per anticipazioni, gli stanziamenti aggiornati con i relativi impegni già assunti e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).

Tit.5/U Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	Prev. attuali 2024	Impegni 2024	% Impegnato
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere		0,00	
Totale	200.000,00	0,00	-

7.7 Altre considerazioni sulle uscite

Non ci sono considerazioni particolari da segnalare su altri elementi inerenti la valutazione e l'andamento delle uscite, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Salvaguardia degli equilibri.

8 FENOMENI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI CAUTELE

8.1 Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio era stato a suo tempo predisposto, e poi monitorato ed eventualmente aggiornato, in modo da iscrivere e conservare tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Con lo stesso procedimento, le componenti negative erano state invece limitate alle sole voci che avrebbero comportato l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Come conseguenza di questa impostazione, mantenuta anche in sede di eventuale variazione di bilancio, l'importo dei singoli stanziamenti è tutt'ora dimensionato in modo da evitare la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del *principio n.9 - Prudenza*).
L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.
Ma nel medesimo intervallo di tempo si possono anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni anche nella verifica infrannuale.
Nel predisporre l'operazione di Salvaguardia, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dallo stato di avanzamento e dalla modalità di finanziamento degli investimenti, dalla situazione della gestione residui, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti.

8.2 Modalità di finanziamento del bilancio investimenti

Le *fonti* a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti.
Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione: sono due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità, di entrate con vincolo di "specifica destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati.
Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'*espansione degli investimenti* sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi.
Per quanto riguarda invece gli *aspetti prettamente contabili* relativi allo stato di attivazione e alla modalità di finanziamento degli investimenti, in sede di Salvaguardia si sottolinea quanto segue:

- *Grado di copertura.* Ciascuna spesa è tutt'ora associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, ha luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- *Criterio d'imputazione.* Il finanziamento effettivo di ciascun investimento può derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiscono idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi, purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- *Finanziamento con avanzo effettivo.* Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto è destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- *Permessi a costruire.* L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) è effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

Il successivo prospetto mostra lo stato di finanziamento complessivo degli investimenti mettendo in evidenza l'avvenuta o meno attivazione della rispettiva fonte di finanziamento, parziale o totale. La situazione, come riportata nel prospetto ed avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede particolari interventi correttivi in sede di Salvaguardia degli equilibri. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme,

saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Modalità di finanziamento del bilancio investimenti nel suo complesso		Finanziamenti 2024	
		Previsto	Accertato
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	2.746.822,87	663.806,65
Contributi investimenti per rimborso prestiti da P.A.		0,00	0,00
Altre entrate in C/capitale per spese correnti		22.000,00	0,00
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	22.000,00	0,00
Risorse ordinarie		**2.724.822,87**	**663.806,65**
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	1.016.729,60	1.016.729,60
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	321.472,00	321.472,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	30.213,10	0,00
Riscossione crediti a breve		0,00	0,00
Riscossione crediti a medio-lungo		0,00	0,00
Altre entrate da riduzione attività finanziarie		0,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	0,00	0,00
Accensione prestiti per estinzione anticipata mutui		0,00	0,00
Altre accensione prestiti per spese correnti		-	-
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00
Risorse straordinarie		**1.368.414,70**	**1.338.201,60**
Totale		4.093.237,57	2.002.008,25

8.3 Gestione dei residui attivi e passivi

La chiusura dell'ultimo rendiconto, a suo tempo deliberato, è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile. L'operazione è stata condotta nel rispetto delle disposizioni di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata.
In seguito all'operazione di riaccertamento, i residui attivi e passivi sono stati aggiornati per costituire la consistenza iniziale delle corrispondenti poste del bilancio di previsione in corso.
Durante la gestione successiva, queste poste possono avere concluso il loro normale iter procedurale per effetto dell'avvenuto incasso del credito (residuo attivo) o per il pagamento del debito (residuo passivo). Oltre a questo, ci possono essere state delle circostanze tali da indurre il servizio finanziario a rivedere in aumento o in diminuzione la consistenza del credito (maggiore o minore residuo attivo) o all'eliminazione parziale o totale del debito (minore residuo passivo). In altre parole, possono essere sopraggiunte eventuali situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di crediti inesigibili, di crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. Nel versante opposto, i residui passivi possono essere diventati insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta.
In entrambi i casi, la modifica sostanziale nella consistenza iniziale dei residui dovrà poi essere formalizzata con l'operazione di riaccertamento ordinario effettuata in sede di approvazione del rendiconto sull'esercizio in corso; allo stato attuale, invece, quello che conta è verificare l'impatto di queste eventuali operazioni sul mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio (competenza e residui).
La tabella successiva mostra la situazione aggiornata della gestione residui accostando la consistenza iniziale (rendiconto precedente) con lo stato di avanzamento della procedura amministrativa di riscossione (residui attivi) o pagamento (residui passivi), individuandone così lo stato di effettivo realizzo.
La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza diverso dalle normali operazioni di Salvaguardia degli equilibri di bilancio disposte con il presente provvedimento. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Gestione dei residui (Situazione aggiornata)		**Residui iniziali**	**Riscossioni e Pagamenti**	**% Realizzato**
Residui attivi				
Tributi	(+)	357.603,86	190.636,96	53,31%
Trasferimenti correnti	(+)	24.178,11	24.178,11	100,00%
Extratributarie	(+)	87.694,31	64.920,37	74,03%
Entrate in conto capitale	(+)	507.278,03	256.571,48	50,58%
Riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	-
Accensione di prestiti	(+)	0,00	0,00	-
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00	-
Entrate C/terzi e partite giro	(+)	1.076,85	1.076,85	100,00%
	Totale	**977.831,16**	**537.383,77**	
Residui passivi				
Correnti	(+)	402.534,57	368.066,96	91,44%
In conto capitale	(+)	78.879,53	57.482,62	72,87%
Incremento attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	-
Rimborso di prestiti	(+)	8.665,43	8.665,43	100,00%
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00	-
Spese C/terzi e partite giro	(+)	27.395,82	22.982,57	83,89%
	Totale	**517.475,35**	**457.197,58**	

8.4 Debiti fuori bilancio in corso formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.
Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.
La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, al pari di altre passività la cui esistenza è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l'accantonamento di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.
La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza diverso dalle normali operazioni di Salvaguardia degli equilibri di bilancio disposte con il presente provvedimento. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Debiti fuori bilancio in corso di formazione (Non ancora riconoscibili)	**Importo**
Sentenze	0,00
Disavanzi	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00
Espropri	0,00
Altro	0,00
Totale	**0,00**

Denominazione	Sentenze
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Disavanzi
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Ricapitalizzazioni
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Espropri
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Altro
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

8.5 Altre considerazioni su fenomeni particolari

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri elementi inerenti i fenomeni che necessitano particolari cautele, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Salvaguardia degli equilibri.

10 CONCLUSIONI

10.1 Considerazioni finali e conclusioni

Questo documento è stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*" (D.Lgs.n.118/11) applicabili a questo esercizio. In particolare, dopo le valutazione e le eventuali correzioni messe in atto con l'operazione di Salvaguardia, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.
Gli stanziamenti aggiornati di entrata, nel loro totale, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio mentre è stato valutato con attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi tendenziali previsti sia in entrata (incassi) che in uscita (pagamenti).
I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "*competenza finanziaria potenziata*" mentre risulta correttamente ripreso, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. Si è provveduto, inoltre, a valutare ed eventualmente ad aggiornare sia la suddivisione che la composizione del risultato, nei diversi vincoli previsti dalla legge, che l'esatta attribuzione del FPV nei rispettivi esercizi.
I crediti verso terzi sono stati attentamente stimati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione (FCDE), che risulta in questo momento, pertanto, adeguato allo scopo.
Allo stesso tempo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, è stata effettuata una ricognizione sommaria sull'eventuale presenza di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti e/o finanziati.
La spesa per programma, raggruppata in missione, è stata disaggregata nelle due componenti elementari "*Funzionamento*" e "*Investimento*" per determinare lo stato di avanzamento delle procedure di impegno, e ciò al fine di individuare eventuali distorsioni che potessero in qualche modo incidere negli equilibri attuali o tendenziali di bilancio.
Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge sono state riprese e sviluppate nel presente documento fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario complessivo, ripreso nella situazione di metà esercizio.
I fenomeni analizzati in sede di Salvaguardia sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà contabile dell'ente locale, con i suoi equilibri finanziari attuali e le prospettive tendenziali.

Le considerazioni sviluppate nei singoli argomenti hanno portato poi a valutare, in un'ottica che è diventata d'insieme, l'eventuale presenza di singoli fenomeni (come l'andamento attuale della gestione residui, lo sviluppo tendenziale della gestione di competenza, la presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti, l'inadeguato finanziamento delle componenti vincolate dell'avanzo di amministrazione o dei crediti di dubbia esigibilità) di rilevanza tale da comportare un'alterazione degli equilibri sostanziali di bilancio, rendendo così necessaria l'adozione del riequilibrio della gestione.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Verbale n. 3/2024 del 18/07/2024

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

"VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024"

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Gloriana Villa, nominata Revisore dei Conti del Comune di Ome (BS) con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 11/04/2024, per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000,

COMUNE DI OME
Comune di Ome
Protocollo N.0005779/2024 del 22/07/2024
E

premesso che

- con deliberazione n. 31 del 19/12/2023 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 con i relativi allegati;
- il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2023;
- il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.;
- in data 12/07/2024 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame della "VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024".

visto quanto segue

- la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario inerente la salvaguardia degli equilibri di bilancio allegata alla delibera di Consiglio Comunale;
- la proposta di deliberazione circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024;
- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza, sia in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio in corso di formazione e pertanto non ancora riconosciuti;

- la coerenza sia delle previsioni sia della gestione relativamente al pareggio di bilancio per gli anni 2024/2026;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta ricevuta avente ad oggetto "VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024".

Il Revisore Unico dei Conti

(Dott.ssa Gloriana Villa)